



# **COMUNE DI PONSACCO**

**PROVINCIA DI PISA**

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n° 41 del 03.05.2006 e divenuto esecutivo il 05.06.2006 per intervenuta seconda pubblicazione (15 gg.) all'Albo Pretorio e modificato con atto di Consiglio Comunale n.° 34 del 29/07/2015.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PONSACCO**

**INDICE**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.	pag. 3
Articolo 2 – Principi e finalità	3
Articolo 3 – Responsabilità dell'impianto	4
Articolo 4 – Limitazioni nell'utilizzo dell'impianto	4
Articolo 5 – Accesso ai dati	5
Articolo 6 – Pubblicità	5
Articolo 7 – Uso delle telecamere	5
Articolo 8 – Conservazione delle registrazioni	6
Articolo 9 – Diritti degli interessati	6
Articolo 10 – Sicurezza dei dati	6
Articolo 11 – Comunicazione e diffusione dei dati	7
Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	7
Articolo 13 – Luoghi posizionamento telecamere	7
Articolo 14 - Sale di controllo distaccate presso altre forze di Polizia	7

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Ponsacco, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per tutto quanto non è disciplinato con il presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto nel provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ**

Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Ponsacco - Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

Le finalità perseguite mediante l'uso del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Ponsacco.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Ponsacco, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008, n.1 Art. 13 comma 1, Legge nr. 689/1981" Atti di accertamento – Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- b) a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini. Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e all'attrattività dei territori.

c) a tutelare i beni di proprietà o in gestione del Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

d) al controllo di determinate aree, compresa l'attività di controllo volta ad accertare e prevenire l'abbandono di rifiuti, di materiali di altro genere o di sostanze pericolose in violazione della normativa vigente;

e) al monitoraggio del traffico;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area.

### **ARTICOLO 3 – *RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali il Sindaco nella sua qualità di titolare del trattamento dati, provvederà ad individuare il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 1 co3 lette e) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile individuato nel Comandante Territoriale della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Ponsacco presso il Comando della Polizia Municipale, è incaricato previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

Il responsabile nella gestione dell'impianto deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il Responsabile può incaricare con delega scritta alcuni operatori della Polizia Municipale al trattamento dei dati.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal responsabile.

Il responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la eventuale conservazione dei supporti informatici/digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

### **ARTICOLO 4 – *LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO***

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

#### **ARTICOLO 5 – ACCESSO AI DATI**

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi “dati sensibili” ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.

Per Organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- 1) Comandante Corpo Polizia Municipale di Ponsacco o suo delegato;
- 2) Comandante Compagnia Carabinieri di Pontedera o suo delegato;
- 3) Dirigente Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera o suo delegato;
- 4) Comandante Compagnia Guardia di Finanza di Pontedera o suo delegato;
- 5) Comandante Stazione Carabinieri di Ponsacco o suo delegato.

Ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

#### **ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ**

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

- a) apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura “Territorio comunale soggetto a videosorveglianza”;
- b) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.09.2004;

#### **ARTICOLO 7 – USO DELLE TELECAMERE**

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Comune quale responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Comune quale responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.

E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- 2) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Comune quale responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- 3) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente

intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

Le immagini possono essere raccolte anche attraverso fototrappole sempre nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

### **ARTICOLO 8 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI**

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede del Comando di Polizia Municipale; in questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate

### **ARTICOLO 9 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere a persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **ARTICOLO 10 – SICUREZZA DEI DATI**

I dati sono conservati nel locale di cui al precedente Art. 8.

Al locale hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Municipale di Ponsacco e gli altri soggetti individuati nel precedente Art. 5; l'accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento.

Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Municipale appositamente istruito nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte all'interno del Comando di Polizia Municipale.

#### **ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ponsacco a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30.06.2003 n° 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

#### **ARTICOLO 12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n° 241/1990 e successive modificazioni con Legge nr.15/05, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 3.

#### **ARTICOLO 13 - LUOGHI POSIZIONAMENTO TELECAMERE**

E' attribuita alla Giunta Comunale l'individuazione dei luoghi di posizionamento delle telecamere e i loro campi di ripresa visiva nel territorio comunale.

#### **ARTICOLO 14 - SALE DI CONTROLLO DISTACCATE PRESSO ALTRE FORZE DI POLIZIA**

La Giunta, con propria delibera, può distaccare sale di controllo dell'impianto di videosorveglianza installato sul territorio comunale presso le sedi di altre Forze di Polizia ai soli fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, o di obiettivi di interesse strategico per la sicurezza primaria.

Il Sindaco nomina il Responsabile delle sale di controllo distaccate.